

BANDO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DI
CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MOGONITORIALI
NELL'AMBITO DELLA BASSA SOGLIA
periodo 01/09/2024 - 31/12/2027

Art. 1
Oggetto

1. Il presente Bando disciplina la concessione e l'erogazione di contributi per la gestione di una o più strutture, collocate sul territorio del Comune di Trento, dedicate all'accoglienza di nuclei familiari senza dimora e monogenitoriali caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio minore.

L'intervento, denominato "**Casa comunitaria integrata per nuclei monogenitoriali**", è riconducibile alla tipologia residenziale di Casa comunitaria integrata (Scheda Catalogo: 2.5 Centro di accoglienza notturno) e prevede un'accoglienza, secondo un modello organizzativo di tipo familiare e vicino alla dimensione di "casa", con carattere di temporaneità, anche in forma di coabitazione, finalizzata ad offrire, in collaborazione con la rete dei servizi, interventi per il soddisfacimento di bisogni primari in un contesto in cui l'esperienza relazionale e la corresponsabilizzazione nella gestione degli spazi stimola le competenze e le risorse personali.

Per questa tipologia verranno selezionati uno o più soggetti gestori per la gestione complessiva di un numero massimo pari a 30 posti letto, dislocati in unità abitative in propria disponibilità, collocate sul territorio del Comune di Trento, per l'accoglienza di massimo 10 nuclei monogenitoriali.

2. La proposta progettuale deve essere elaborata partendo dagli elementi minimi inerenti l'intervento finanziato ai sensi del presente bando sono stabiliti dall'Allegato 1 "Scheda Casa comunitaria integrata per nuclei monogenitoriali".

3. I servizi oggetto del presente Bando sono rivolti a nuclei familiari di cui al comma 1 e in situazione di grave disagio abitativo e socio-economico che richiedono un intervento indifferibile.

4. Alla luce dell'indifferibilità dell'intervento, in attuazione dell'art. 6 della Lp 13/2007 è garantita in particolare l'attività di valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto da parte del servizio sociale competente.

Art. 2

Requisiti dei soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda di contributo gli enti che sono in possesso:
 - a) dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 97 del D.Lgs. 36/2023 per analogia e in quanto compatibili;
 - b) dell'accREDITAMENTO ad operare in ambito socio-assistenziale in provincia di Trento, ai sensi decreto del presidente della provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accREDITAMENTO e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale" almeno nell'aggregazione funzionale concernente l'area adulti - ambito residenziale oppure nell'aggregazione funzionale concernente l'area Età evolutiva - ambito residenziale;
 - c) di un'esperienza di almeno 1 anno entro i 3 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando, nella gestione, di servizi residenziali permanenti rientranti in almeno una delle aggregazioni funzionali di cui alla lettera b).

2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 3

Forme di partecipazione

1. Possono presentare domanda di contributo:
 - a) un singolo soggetto proponente in possesso dei requisiti previsti all'art. 2;
 - b) un consorzio, in cui ciascuno dei soggetti consorziati deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2. Qualora trattasi di consorzio di cooperative o di consorzio stabile è richiesto il possesso dell'accREDITAMENTO in capo al consorzio e il possesso dell'autorizzazione in capo a ciascuna consorziata;
 - c) una forma associativa, anche temporanea, di più soggetti, ciascuno dei quali deve risultare in possesso dei requisiti previsti all'art. 2.

2. In caso di domanda di contributo presentata in forma associativa ai sensi del comma 1, lett. c), all'atto di presentazione della domanda medesima dovrà essere allegata la dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa, in carta semplice, con almeno i seguenti contenuti:
 - a) definizione del soggetto capofila che rivestirà il ruolo di referente nei confronti della Provincia, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Provincia;

- b) oggetto, ai sensi dell'articolo 1 del presente Bando;
- c) obiettivi;
- d) durata;
- e) forme della collaborazione.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione della domanda

1. A pena di irricevibilità, la domanda di contributo per la gestione di Case Comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto proponente o del soggetto capofila (nel caso di forme associative temporanee) alla struttura competente in materia di Politiche sociali (di seguito “struttura competente”) nel periodo compreso **tra il giorno 3 settembre 2024 e il giorno 30 settembre 2024**, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l’invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l’utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell’art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell’oggetto della mail dovrà essere riportato quanto segue: “CONTIENE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DI CASE COMUNITARIE INTEGRATE PER NUCLEI MOGENITORIALI”.

2. La domanda di contributo è redatta avvalendosi dei moduli approvati dalla struttura competente e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 17. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell’utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Bando, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti del presente Bando.

3. Nella domanda di contributo, il soggetto proponente, tra il resto, dichiara:

- a) di aver rispettato, nella proposta progettuale, gli elementi minimi come riportati nell’Allegato 1.2 e nel presente Bando;
- b) di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture, collocate sul territorio del Comune di Trento ed idonee per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando e il numero massimo di nuclei monogenitoriali e di posti letto che si è disponibili ad accogliere.

4. Alla domanda sarà allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all’art. 17:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione;

- b) copia del documento di identità del sottoscrittore;
- c) eventuale dichiarazione di intenti di costituzione di forma associativa di cui all'art. 3, comma 2;
- d) informativa privacy sottoscritta per presa visione;
- e) la proposta progettuale predisposta sulla base dei contenuti di cui all'Allegato 1.1 del presente bando.

Art. 5

Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Bando sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate oltre il termine previsto all'art. 4;
- b) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste all'art. 4;
- c) sono prive di sottoscrizione.

2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2.

Art. 6

Regolarizzazione, integrazione e richieste di chiarimenti

1. La struttura competente si riserva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo, la facoltà di:

- a) richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi della proposta progettuale;
- b) richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali al richiedente su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata, nella misura in cui non ne snaturino il contenuto.

2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi della lettera b) del comma 1 entro il termine assegnato dalla struttura competente, questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

3. I soggetti proponenti potranno richiedere informazioni o formulare richieste di chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando fino a cinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande tramite il seguente indirizzo pec serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sono pubblicate nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.

Art. 7

Individuazione del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento disciplinato dal presente Bando è il dott. Hermann Festi.

Art 8 ***Procedimento***

1. Si intendono posti a carico del responsabile del procedimento di cui all'art. 7, gli adempimenti di seguito indicati come di competenza della Provincia.

2. La Provincia dichiara l'eventuale irricevibilità e inammissibilità delle domande secondo quanto previsto all'art. 5.

3. La valutazione dei Progetti, presentati a corredo delle domande di contributo non dichiarate irricevibili o inammissibili, è svolta da un'apposita Commissione (che opera a titolo gratuito) composta da un presidente, un segretario e da almeno due componenti esperti, nominata dalla Provincia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande - alle ore 9.00 presso la sede del Servizio Politiche sociali - la Provincia, in seduta pubblica, provvederà a verificare la sussistenza dei documenti previsti dal presente Bando e ad accertare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni richieste. Le successive attività di valutazione saranno svolte dalla Commissione in seduta riservata. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro il termine di 20 giorni dalla nomina.

5. La Provincia si riserva la facoltà di procedere all'assegnazione del contributo anche in presenza di una sola domanda e di non assegnarlo qualora nessuna domanda risulti idonea in relazione agli obiettivi del presente documento.

6. La Provincia si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o interrompere o revocare per motivi di pubblico interesse il procedimento in qualunque momento, senza che i soggetti proponenti possano rivendicare alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

7. La Provincia approva, sulla base delle risultanze dell'operato della Commissione, la graduatoria dei soggetti proponenti, come indicato all'art. 9, che va comunicata agli stessi e pubblicata nella pagina dedicata al presente Bando del sito web indicato all'art. 17.

8. I soggetti assegnatari dovranno fornire entro dieci giorni dalla richiesta della Provincia la prova del possesso dei requisiti dichiarati. Qualora la prova non fosse fornita ovvero fosse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la Provincia, ferme restando le eventuali responsabilità per le dichiarazioni mendaci, disporrà il rigetto della domanda.

9. Ricevuta dal concorrente la documentazione, di cui al precedente comma 8, e verificata la sussistenza dei prescritti requisiti, la Provincia comunicherà agli interessati l'esito delle

verifiche.

10. La Provincia, successivamente alla ricezione della documentazione di cui al comma 8 o dalla data di approvazione della graduatoria nel caso non si renda necessario richiedere detta documentazione, individua i contenuti definitivi delle Convenzioni di cui all'art. 11, tenuto conto delle proposte progettuali presentati dai soggetti assegnatari in sede di partecipazione al procedimento, e approva gli schemi definitivi di Convenzione che saranno comunicati ai soggetti assegnatari.

Art. 9

Valutazione dei progetti, approvazione e utilizzo della graduatoria

1. La Commissione valuta la qualità dei progetti e la loro rispondenza alle finalità del presente Bando, attribuendo i relativi punteggi calcolati sulla base dei criteri e della modalità contenuti nell'Allegato 1.1.

2. Con i soggetti assegnatari del contributo, di seguito Soggetti Gestori, sarà stipulata la convenzione di cui all'art. 11.

3. In caso di ulteriore fabbisogno, individuato con deliberazione della Giunta provinciale nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale, che richiede la realizzazione di ulteriori Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali o in caso di rinuncia al contributo da parte dei Soggetti Gestori assegnatari, potranno essere finanziati ulteriori soggetti risultati comunque idonei, mediante scorrimento della graduatoria. Nel caso in cui tale procedura risulti comunque insufficiente a coprire il fabbisogno, la Provincia può riaprire i termini del presente Bando per la selezione e il finanziamento di nuovi Soggetti Gestori.

Art. 10

Strutture delle Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 9, il contributo verrà assegnato ad uno o più soggetti gestori che offrano ciascuno una o più strutture abitative, collocate sul territorio del Comune di Trento e da adibire al servizio di Casa comunitaria integrata per nuclei monogenitoriali per un totale complessivo massimo di 30 posti letto e per un massimo di n. 10 nuclei familiari.

2. I Soggetti Gestori delle strutture messe da loro in disponibilità, in accordo con la struttura provinciale competente in materia di Politiche sociali, possono sostituire le medesime strutture per assicurare una miglior gestione dell'accoglienza o per far fronte a situazioni eccezionali o imprevedibili.

3. L'utilizzo di eventuali ulteriori strutture messe a disposizione dei Soggetti Gestori, oltre a quelle già utilizzate ai fini del presente bando, è subordinato all'ulteriore fabbisogno, stabilito dalla Provincia, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 11 ***Convenzione***

1. L'erogazione del contributo sarà regolata con apposita Convenzione di durata pari al periodo indicato all'art. 12, comma 1, il cui schema provvisorio è allegato al presente Bando (Allegato 1.3). La Convenzione ha i seguenti contenuti minimi:

- a) la disciplina dei rapporti giuridico-patrimoniali tra le parti per la realizzazione del servizio di cui al presente Bando;
- b) le disposizioni previdenziali e di tutela del lavoro;
- c) le modalità operative riguardanti la realizzazione delle attività, il monitoraggio, nonché le modalità di verifica ex post della gestione del Servizio;
- d) le vicende soggettive dell'assegnatario;
- e) le ipotesi di decadenza o di rinuncia al contributo;
- f) il trattamento dei dati personali;
- g) le ipotesi e le modalità di revisione della stessa.

Art. 12 ***Durata e budget complessivo***

1. Gli importi complessivi a disposizione per la gestione delle Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali sono riferiti ad un periodo di attività che decorre dal 1° novembre 2024 e termina il 31 dicembre 2027.

2. Successivamente all'approvazione delle graduatorie, è possibile dare avvio al servizio a decorrere dal 1° settembre 2024, anche nelle more della sottoscrizione delle convenzioni.

3. L'importo complessivo massimo a disposizione per la gestione del servizio, riferito al periodo di cui al comma 1, ammonta complessivamente ad Euro 706.863,34. Relativamente al primo anno di attività (dal 1° novembre 2024 al 31 dicembre 2024), l'importo massimo a disposizione è pari a Euro 37.203,34. Per gli anni dal 2025 al 2027, l'importo annuo massimo a disposizione è pari ad Euro 223.220,00.

4. L'importo massimo del contributo riferito al primo anno e conseguentemente quello complessivo, potrà essere rideterminato in proporzione ai mesi di attività, tenuto conto delle date effettive di avvio del servizio.

Art. 13

Spese ammissibili per le Case comunitarie integrate per nuclei monogenitoriali

1. Sono ammissibili a contributo le spese riferite alle seguenti voci:

A) Spese direttamente imputabili al servizio:

- 1) spesa per personale educativo e di coordinamento;
- 2) spese per attività di supervisione all'equipe degli operatori e per la formazione e l'aggiornamento del personale e dei volontari;
- 3) spese per vitto e per attività d'assistenza, quali ad esempio: spese per lavanderia e prodotti per la cura personale, spese per abbigliamento, spese personali dell'utente, ecc. In alternativa, anche per periodi limitati, è possibile riconoscere una diaria giornaliera per l'acquisto di beni di prima necessità per soddisfare i bisogni primari, da erogare al nucleo, nel limite massimo di Euro 10,00 per l'adulto e di Euro 5,00 per singolo minore;
- 4) spese mediche;
- 5) spese per lo svolgimento delle attività rivolte ai destinatari.

B) Spese per l'immobile quali, a titolo esemplificativo: canoni di locazione, spese condominiali, spese di riscaldamento, utenze, spese di assicurazione per l'immobile, spese per l'acquisto di materiali e piccole attrezzature, spese per manutenzione ordinaria e per l'addetto alla manutenzione e alla cura degli spazi esterni, spese per pulizie dei locali, eventuale accantonamento quota d'ammortamento;

C) Spese generali: è riconosciuto un importo annuo massimo pari al 20% delle spese direttamente imputabili al servizio di cui alla precedente lettera A). Dette spese, a titolo esemplificativo, sono: costi del personale di direzione e amministrativo, sede amministrativa, se diversa dall'immobile in cui viene erogato il servizio, consulenze amministrative e fiscali, imposte e tasse, cancelleria, telefono, assicurazioni, altre spese per i volontari.

2. Il contributo effettivo per 12 mesi di attività è determinato in sede di rendicontazione annuale riferita all'intero periodo considerato ed è pari al 100% della differenza tra il totale delle spese sostenute nonché ammesse e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, fermo restando i limiti di cui al precedente articolo e tenuto conto di quanto previsto al comma 4.

3. Eventuali spese che eccedono il contributo spettante per il periodo di attività di cui all'art. 12 dovranno essere finanziate con entrate proprie.

4. Per la gestione di ogni nucleo monogenitoriale accolto presso il servizio di **Casa comunitaria integrata** composto da genitore e 1 bambino di cui all'art. 1, viene riconosciuto un importo annuale massimo pari ad euro 19.777,00 per un periodo di 12 mesi. Per ogni posto

letto aggiuntivo è determinato un contributo annuo di euro 2.545,00.

Art. 14

Modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi

1. Il contributo annuo effettivo, e conseguentemente quello complessivo riferito all'intera durata della convenzione, è determinato secondo quanto previsto all'art. 12.
2. L'erogazione del contributo concesso per l'anno 2024 avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto pari al 85% del contributo annuo concesso;
 - b) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al comma 8 e di quanto erogato in precedenza.
3. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 2, da presentarsi dopo il 1° ottobre 2024, va allegata una dichiarazione di avvenuto avvio dell'attività.
4. L'erogazione del contributo annuale riferito al 2025, 2026 e 2027, avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) primo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - b) secondo acconto: il 25% del contributo annuo concesso;
 - c) terzo acconto: il 20% del contributo annuo concesso;
 - d) quarto acconto: il 15% del contributo annuo concesso;
 - e) saldo del contributo annuo: tenuto conto delle risultanze della rendicontazione di cui al successivo comma 14 e di quanto erogato in precedenza.
5. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo, di cui alla lettera a) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° gennaio, va allegata una dichiarazione di continuazione dell'attività.
6. Alle domande di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 4, da presentarsi rispettivamente dopo il 1° aprile e dopo il 1° luglio, va allegata una sintetica relazione sull'attività svolta da inizio anno fino al 31 marzo per quanto riguarda la lettera b) e fino al 30 giugno per la lettera c).
7. Alla domanda di liquidazione dell'acconto del contributo di cui alla lettera d) del precedente comma 4, da presentarsi dopo il 1° ottobre, va allegato, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento della spesa, un rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, da inizio anno e fino al 30 settembre, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta nel medesimo periodo. La struttura provinciale competente, in base all'andamento della spesa effettivamente sostenuta e delle entrate conseguite, può rideterminare l'importo dell'acconto di cui alla lettera d).

8. Alla domanda di liquidazione del saldo di contributo di cui al comma 2, lettera b) e al comma 4, lettera e), da presentarsi nel periodo dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno successivo, oltre al rendiconto indicante il dettaglio delle spese effettivamente sostenute e delle eventuali entrate conseguite correlate al servizio, riferito all'intero anno, va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, nonché la documentazione prevista dall'articolo 4 del Regolamento approvato con d.p.g.p. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, riferita all'anno.

9. Le domande di liquidazione del contributo e le rendicontazioni vanno redatte secondo la modulistica pubblicata nella pagina del sito web indicato all'art. 17 del Bando.

10. Nel caso in cui il Soggetto Gestore scelga di presentare, in allegato al rendiconto e in luogo della documentazione prevista dall'art. 4, comma 1, lettera d) del Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg, la documentazione originale comprovante la spesa sostenuta e le entrate conseguite, dovrà produrre altresì un elenco, raggruppato per capitolo di spesa e di entrata cui si riferisce, riportante gli estremi (n. e data documento di spesa/entrata, nome della ditta, importo) della documentazione medesima.

11. La struttura provinciale competente può chiedere chiarimenti e specificazioni in merito alla giustificazione degli oneri di spesa esposti nella rendicontazione.

12. Le spese vanno imputate conformemente alla ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 13 del presente Bando. Potranno essere ammesse a rendiconto soltanto le spese riferite al periodo di durata della convenzione.

13. Se in sede di rendicontazione annuale, la differenza tra il totale delle spese ammesse e sostenute e delle eventuali entrate conseguite e correlate al servizio risulti superiore al contributo annuo massimo stabilito, rimane invariato l'importo del contributo medesimo; qualora risulti inferiore, l'importo del contributo viene rideterminato in modo da garantire che il Soggetto Gestore non consegua alcun utile.

14. Qualora risulti già erogata una somma superiore al contributo annuo effettivo, si provvede al recupero del maggior importo erogato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di addebito della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 15

Concorso di finanziamenti sulle medesime attività

1. E' ammessa la concessione del contributo previsto dal presente Bando in concorso con altri finanziamenti concessi sulle medesime attività, nella misura in cui non si verifichi una

situazione di cumulo di benefici in riferimento alle stesse spese derivanti dalle medesime specifiche attività. In tal caso, le ulteriori agevolazioni di cui beneficia il Soggetto Gestore o che lo stesso ha già richiesto al momento della presentazione della domanda del presente contributo devono essere dichiarate nella domanda stessa ed evidenziate in sede di rendicontazione.

Art. 16

Decadenza, rinuncia e revoca del contributo

1. Il Soggetto Gestore decade dal contributo:

- a) in caso di perdita dei requisiti previsti dal presente Bando;
- b) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla convenzione o dagli accordi;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi ivi previsti;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del d.p.p. 3/2018.

2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del d.p.p. 3/2018.

3. L'eventuale rinuncia al contributo da parte del Soggetto Gestore deve essere comunicata alla Provincia con un anticipo di almeno 3 mesi.

4. In caso di decadenza o di rinuncia al contributo, il Soggetto Gestore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore.

5. E' fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo alla realizzazione del Servizio.

Art. 17

Informazioni e contatti

1. Per informazioni relative al presente Bando è possibile rivolgersi al Servizio Politiche sociali: PEC serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it.

2. Il presente Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno disponibili sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it.